



Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro

e p.c.

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

All'ANAC
Regolazione contratti pubblici
ufficio.urcp@anticorruzione.it

Oggetto: istanza per la indicazione del CCNL del settore sorveglianza antincendio comparativamente più rappresentativo.

È pervenuta a questo Ufficio una istanza inoltrata dall'ANISA – Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio – con la quale la stessa chiede allo scrivente Ispettorato *“di voler specificare che i CCNL comparativamente più rappresentativi applicabili dalle aziende e, quindi al personale impiegato nell’ambito dei servizi inerenti le **attività di sorveglianza antincendio**, in ragione delle peculiarità dell’attività stessa, sono esclusivamente il CCNL “Sorveglianza Antincendio” e, soprattutto per ciò che concerne l’ambito portuale, il CCNL “Guardie ai Fuochi”*”.

Al riguardo, d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si è espresso con nota prot. n. 3438 del 18 aprile 2023, si rappresenta quanto segue, anche al fine di uniformare l’attività del personale ispettivo negli ambiti settoriali in questione.

Si ricorda anzitutto quanto previsto dall’art. 11 del nuovo D.Lgs. n. 36/2023 (*“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*) secondo il quale:

- *“al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è **applicato** il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e **quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività** oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente”* (comma 1);

- *“gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato,*

purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente
(comma 3);

- *“le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto”* (comma 5).

In base alla normativa sopra richiamata appare dunque imprescindibile che le imprese che impiegano personale nell'ambito di appalti pubblici e concessioni applichino il contratto collettivo stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in vigore **per il settore e per la zona** nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro e – aspetto ugualmente determinante – **quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione** svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Alternativamente la disciplina richiamata, in caso di applicazione di un diverso contratto, richiede che vengano applicate le **medesime tutele** normative ed economiche oggetto della dichiarazione di equivalenza di cui al comma 4 del medesimo art. 11 e delle verifiche di cui al successivo art. 110.

Ne consegue che, qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta nei citati settori emergano circostanze diverse, ad esempio relative all'applicazione di contratti collettivi privi dei citati requisiti, il personale ispettivo informerà la stazione appaltante e provvederà ai necessari recuperi contributivi e retributivi.

Ciò vale, evidentemente, anche per il settore relativo ai servizi inerenti le attività di sorveglianza antincendio, rispetto al quale anche il vigente decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativo al costo medio orario del lavoro è determinato a livello nazionale con riferimento al *“CCNL delle Guardie ai fuochi”* e con riferimento al *“CCNL per il settore sorveglianza antincendio”*.

IL DIRETTORE CENTRALE

della Direzione centrale per il coordinamento giuridico

Danilo PAPA

IL DIRETTORE CENTRALE

*della Direzione centrale per la tutela,
la vigilanza e la sicurezza del lavoro*

Orazio PARISI